

# **CITTA' DI SAN MAURO TORINESE**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 14 del 9 marzo 2015**

# **INDICE**

## **TITOLO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **CAPO I ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

Art. 1 Istanze e Petizioni

Art. 2 Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

### **CAPO II MODALITA' Di PRESENTAZIONE**

Art. 3 Firme, autenticazioni e dichiarazioni necessarie per istanze e petizioni

Art. 4 Firme, autenticazioni e dichiarazioni necessarie per le proposte di deliberazione

Art. 5 Modalità di raccolta delle firme in calce a petizioni e proposte di deliberazione

Art. 6 Modalità di presentazione

### **CAPO III ESITI**

Art. 7 Risposta alle istanze e alle petizioni rivolte al Sindaco

Art. 8 Esito delle petizioni rivolte al Consiglio Comunale

Art. 9 Requisiti formali ed esito delle proposte di deliberazione d'iniziativa popolare

### **CAPO IV REFERENDUM**

Art. 10 Referendum consultivo, propositivo e abrogativo

Art. 11 Limiti al Referendum

### **CAPO V MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

Art. 12 Diritto di partecipazione ai referendum comunali

Art. 13 Data di effettuazione del referendum

Art. 14 Modalità di promozione del referendum

Art. 15 Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni

Art. 16 Raccolta delle firme per la presentazione della richiesta di referendum

Art. 17 Presentazione della richiesta di referendum

Art. 18 Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni

Art. 19 Commissione per il referendum

- Art. 20 Ammissibilità della richiesta di referendum  
Art. 21 Raccolta delle firme dopo la presentazione della richiesta  
Art. 22 Presentazione e controllo delle sottoscrizioni  
Art. 23 Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di referendum  
Art. 24 Riformulazione del quesito referendario

**CAPO VI INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA**

- Art. 25 Disposizioni in caso di contemporaneità dei procedimenti elettorali  
Art. 26 Indizione del Referendum  
Art. 27 Disciplina della propaganda referendaria  
Art. 28 Individuazioni delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo  
Art. 29 Uffici di Sezione  
Art. 30 Nomina dei componenti dell'ufficio di sezione  
Art. 31 Schede per il referendum  
Art. 32 Assegnazione del materiale ai seggi elettorali  
Art. 33 Costituzione del seggio  
Art. 34 Disciplina della votazione  
Art. 35 Scrutinio dei voti  
Art. 36 Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione  
Art. 37 Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum  
Art. 38 Proclamazione dell'esito ed effetti del referendum

**CAPO VII NORME FINALI**

- Art. 39 Norma di rinvio

# **TITOLO I**

## **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **CAPO I**

#### **ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

##### **ART. 1 – Istanze e petizioni**

1. Uno o più cittadini, purché abbiano compiuto i 16 anni di età, possono presentare, rispettivamente, istanze o petizioni rivolte al Sindaco, finalizzate a richiedere informazioni o ad avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione.
2. Petizioni riguardanti materie di competenza dell'organo consiliare possono essere presentate al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente.
3. Le petizioni al Consiglio Comunale devono essere sottoscritte da almeno 50 cittadini.

##### **ART. 2 – Proposte di deliberazione di iniziativa popolare**

1. I cittadini elettori esercitano l'iniziativa per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale nelle materie di competenza del Consiglio Comunale.
2. La proposta indirizzata al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente deve essere debitamente documentata, accompagnata da una relazione illustrativa e sottoscritta da almeno il 4% degli elettori del Comune secondo forme che garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei sottoscrittori.
3. Il numero minimo delle sottoscrizioni richieste, pari al 4% degli elettori del Comune, deve risultare da attestazione dell'Ufficio elettorale che prende a riferimento le risultanze dell'ultima revisione dinamica delle liste elettorali effettuata .

## **CAPO II**

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE**

#### **ART. 3 - Firme, autenticazioni e dichiarazioni necessarie per istanze e petizioni**

1. Le istanze al Sindaco sono sottoscritte e presentate da uno o più cittadini che abbiano compiuto i 16 anni di età.
2. Le petizioni al Sindaco sono sottoscritte da una pluralità di cittadini che abbiano compiuto i 16 anni di età, due dei quali devono sottoscriverle con la propria firma autenticata.
3. Le petizioni al Consiglio Comunale devono essere sottoscritte da almeno cinquanta cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, tre dei quali devono sottoscriverle con la propria firma autenticata, sottoscrivendo altresì una dichiarazione con la quale assumono la responsabilità dell'autenticità delle altre firme necessarie. Eventuali controversie saranno risolte dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Generale.

#### **ART. 4 - Firme, autenticazioni e dichiarazioni necessarie per le proposte di deliberazione**

1. Le proposte di deliberazione d'iniziativa popolare devono essere sottoscritte da almeno il 4% degli elettori del Comune.
2. Cinque presentatori devono sottoscrivere la proposta con la propria firma autenticata e sottoporla per la verifica, unitamente alla relazione illustrativa, prima della raccolta delle altre firme necessarie, al Presidente del Consiglio Comunale.
3. Successivamente a tale verifica, può avere luogo la raccolta delle altre sottoscrizioni che, all'atto della presentazione, devono essere accompagnate dalla dichiarazione sottoscritta con la propria firma autenticata dai cinque presentatori, con la quale essi assumono la responsabilità dell'autenticità delle altre firme necessarie e garantiscono che il testo completo della proposta di deliberazione è rimasto disponibile, durante la raccolta delle firme, alla visione dei sottoscrittori.

**ART. 5 - Modalità di raccolta delle firme in calce a petizioni  
e proposte di deliberazione**

1. Le petizioni e le proposte di deliberazione devono recare le firme necessarie raccolte su fogli ciascuno riportante il testo della petizione o l'oggetto della proposta di deliberazione.
2. Ogni firma deve essere accompagnata dalla individuazione chiara e completa delle generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dell'annotazione del documento d'identità, onde consentire la verifica della loro legittimazione in relazione ai requisiti soggettivi richiesti.

**ART. 6 - Modalità di presentazione**

1. Le istanze e le petizioni indirizzate al Sindaco e le petizioni e proposte di deliberazione indirizzate al Consiglio Comunale devono pervenire all'ufficio protocollo del Comune ( tramite consegna diretta ovvero a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite PEC ) che le trasmette al Segretario Generale, il quale, verificata la sussistenza delle sottoscrizioni e delle dichiarazioni necessarie, le trasmette al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, secondo il caso.
2. Eventuali carenze dei requisiti, relativamente alle sottoscrizioni e dichiarazioni necessarie, sono tempestivamente comunicate agli interessati per la regolarizzazione, cui rimane subordinata la decorrenza del termine iniziale previsto per la risposta.

## **CAPO III**

### **ESITI**

#### **ART. 7 - Risposta alle istanze e alle petizioni rivolte al Sindaco**

1. Il Sindaco ovvero un Assessore risponde alle istanze e alle petizioni entro i sessanta giorni successivi alla presentazione.
2. La risposta alle istanze dovrà essere inviata al primo firmatario e la risposta alle petizioni dovrà essere inviata ai primi due presentatori.

#### **ART. 8 - Esito delle petizioni rivolte al Consiglio Comunale**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, verificata l'ammissibilità delle petizioni, comunica in tempo utile al primo dei tre presentatori che hanno sottoscritto la petizione con la propria firma autenticata, la data fissata per la discussione nella Commissione Consiliare competente, alla quale ha diritto di partecipare il primo dei presentatori, da tenersi entro i sessanta giorni successivi alla presentazione.
2. Qualora il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Generale, ritenga inammissibile la petizione, ne dà comunicazione motivata allo stesso soggetto entro quindici giorni dalla presentazione.

#### **ART. 9 - Requisiti formali ed esito delle proposte di deliberazione d'iniziativa popolare**

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare devono avere ad oggetto esclusivamente materie che la legge attribuisce al Consiglio Comunale ed essere redatte con chiara indicazione dell'oggetto stesso, dei motivi del provvedimento, ove necessario delle modalità di finanziamento, e con la formulazione in punti sintetici del dispositivo.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone la proposta di deliberazione al Segretario Generale per la verifica della sussistenza di tali requisiti ed entro 30 giorni dalla presentazione della proposta ne comunica l'esito e gli eventuali rilievi al primo dei cinque presentatori.

3. Qualora la verifica abbia esito negativo, i presentatori possono adeguare il testo ai rilievi ad essi comunicati, e presentarlo nella nuova formulazione. In tal caso ha nuovamente inizio la procedura prevista.
4. Qualora la verifica abbia esito positivo, i presentatori, avutane comunicazione, entro i quattro mesi successivi, possono procedere ad acquisire la dichiarazione dell'Ufficio elettorale circa la consistenza del corpo elettorale di cui all'articolo 2, comma 3 ed altresì alla raccolta delle firme previste dallo Statuto richiamato dal precedente articolo 2.
5. Successivamente alla presentazione al Comune delle firme necessarie, entro sessanta giorni ha inizio la procedura per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e in particolare la discussione nella Commissione Consiliare competente, alla quale hanno diritto di partecipare i primi due presentatori.

## **CAPO IV**

### **REFERENDUM**

#### **ART. 10 - Referendum consultivo, propositivo e abrogativo**

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei Cittadini all'attività amministrativa del Comune è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi, propositivi e abrogativi tra la popolazione comunale.
2. Il referendum può essere promosso con richiesta presentata da almeno il 10% degli elettori del Comune, su materie di esclusiva competenza comunale.
3. Il referendum consultivo può essere richiesto dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco. In questo caso la proposta deve essere depositata presso la Segreteria Generale del Comune a cura del Presidente del Consiglio.
4. I Cittadini elettori possono:
  - a. Con il referendum propositivo, proporre l'adozione di atti amministrativi generali di competenza del Consiglio Comunale;
  - b. Con il referendum consultivo, esprimere il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale;

- c. Con il referendum abrogativo, abrogare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale.  
L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.

#### **ART. 11 - Limiti al referendum**

1. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di bilanci e relative variazioni, di Statuto comunale e Statuti di Enti diversi dal Comune, di Regolamenti ad efficacia meramente interna, di Piano Regolatore (limitatamente al referendum abrogativo) e su provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato o meramente esecutivi.
2. Il Referendum è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
3. La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima che siano trascorsi cinque anni.
4. Non è ammessa più di una consultazione referendaria per ogni anno e non può svolgersi in coincidenza con l'espletamento di turni elettorali comunali.
5. Ogni consultazione referendaria potrà contenere uno o più quesiti.

### **CAPO V**

#### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

##### **ART. 12 - Diritto di partecipazione ai referendum comunali**

1. Sono ammessi a partecipare ai referendum gli iscritti nelle liste elettorali del Comune

##### **ART. 13 - Data di effettuazione dei referendum**

1. Nel caso in cui nell'anno siano previste altre operazioni elettorali di qualsiasi livello, ad eccezione di quelle comunali, i referendum comunali, salvo impedimenti particolari, devono tenersi in coincidenza con una di esse. Altrimenti, essi devono tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno in corso, nel caso in cui la presentazione delle

sottoscrizioni avvenga entro il 15 febbraio; in caso di presentazione successiva, lo svolgimento della consultazione dovrà svolgersi nell'anno seguente.

#### **ART. 14 - Modalità di promozione del referendum**

1. I soggetti che intendono procedere alla raccolta di firme per la presentazione di richieste di referendum devono costituirsi, in numero non inferiore a dieci, in Comitato Promotore nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza. Il Comitato Promotore procede alla raccolta delle firme, alla presentazione della richiesta e all'esercizio delle facoltà stabilite dal presente Regolamento.
2. Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi fogli aventi le caratteristiche stabilite dal successivo articolo.

#### **ART. 15 - Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni**

1. Ciascun foglio utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni deve recare sulla prima pagina l'intitolazione "Richiesta di referendum propositivo, consultivo o abrogativo comunale ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto"; l'esposizione sintetica del contenuto degli atti che si intendono sottoporre a referendum; gli estremi formali della loro precisa identificazione ed, infine, lo spazio per la vidimazione del modello da parte del Segretario Comunale o suo delegato.
2. Ciascuna pagina deve recare le indicazioni relative al cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, firma, nonché al numero di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori. Inoltre, sulla quarta pagina del foglio, devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme e la certificazione elettorale di competenza del Sindaco.

#### **ART. 16 - Raccolta delle firme per la presentazione della richiesta di referendum**

1. Il Comitato provvede alla raccolta di almeno 400 firme valide prima della presentazione della richiesta di referendum alla Segreteria Generale del Comune. La firma deve intendersi valida quando è riportato, in corrispondenza di essa, il numero di iscrizione nelle liste elettorali.

Qualora vengano apposte più firme da un soggetto in relazione alla stessa richiesta di referendum, è valida soltanto la sottoscrizione rilasciata per prima.

2. La raccolta deve essere effettuata sui fogli di cui al precedente articolo, previamente vidimati dal Segretario Generale, o suo delegato, mediante l'apposizione su ognuno di essi del numero d'ordine, del timbro dell'ufficio, della data e della propria firma. La raccolta di firme su fogli non vidimati produce l'invalidità delle sottoscrizioni apposte.
3. Le firme devono essere autenticate dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.

#### **ART. 17 - Presentazione della richiesta di referendum**

1. Il Presidente del Comitato, o suo delegato, provvede alla presentazione della richiesta di referendum presso la Segreteria Generale del Comune, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme. La richiesta prodotta oltre tale data non ha efficacia ai fini della promozione della procedura referendaria e determina l'invalidità delle sottoscrizioni raccolte.
2. All'atto di presentazione della richiesta i promotori devono produrre almeno 400 sottoscrizioni valide di soggetti titolari dei diritti di partecipazione popolare, in sostegno della richiesta referendaria.
3. Ai fini della loro validità le sottoscrizioni devono essere corredate, a cura dell'ufficio elettorale, dall'attestazione del possesso del requisito di iscrizione elettorale, in relazione a ciascun firmatario.
4. La richiesta di referendum, unitamente alle firme prodotte, deve essere trasmessa al Dirigente del Settore Servizi Demografici per lo svolgimento del controllo di cui all'articolo successivo, entro il termine di cinque giorni dalla presentazione. Il Segretario Generale dà notizia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale della richiesta di referendum.

#### **ART. 18 - Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni**

1. Il Dirigente del Settore Servizi Demografici accerta il numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a sostegno della richiesta e trasmette, nel termine di quindici giorni, al Presidente del

Consiglio Comunale ed al Segretario Generale, una propria dichiarazione attestante il numero delle firme valide prodotte dal Comitato Promotore.

2. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori alle 400 sottoscrizioni, il Sindaco, dichiara con proprio atto l'inesistenza della richiesta di referendum per mancanza del requisito stabilito dall'articolo 17, comma 2, del presente Regolamento. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.

#### **ART. 19- Commissione per il referendum**

1. L'ammissibilità della richiesta di referendum è valutata da un'apposita Commissione Comunale, della quale fanno parte il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio Comunale e, con facoltà di delega, il Segretario Generale e il Dirigente dei Servizi demografici.
2. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Vice Presidente.
3. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti.

#### **ART. 20- Ammissibilità della richiesta di referendum**

1. La Commissione per il referendum:
  - a) giudica l'ammissibilità delle proposte di referendum, entro quindici giorni dal ricevimento degli atti;
  - b) formula la titolazione sintetica della richiesta referendaria;
  - c) comunica le determinazioni adottate al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore e alla Segreteria Generale.
2. Il Comitato promotore del referendum può chiedere audizione alla Commissione per integrare le motivazioni della richiesta. La Commissione può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.
3. Le decisioni della Commissione debbono essere sempre motivate e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

### **ART. 21 - Raccolta delle firme dopo la presentazione della richiesta**

1. Le ulteriori firme, necessarie al raggiungimento del quorum minimo del 10% degli elettori, devono essere raccolte dopo l'ammissibilità della richiesta di referendum. A tal fine il Comitato deve provvedervi, a pena di inesistenza sopravvenuta della richiesta stessa, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrente dalla notifica di cui al precedente articolo 20, comma 1, lettera c.

### **ART. 22 - Presentazione e controllo delle sottoscrizioni**

1. Il Presidente del Comitato o suo delegato, provvede alla presentazione delle sottoscrizioni entro cinque giorni dalla scadenza del termine di raccolta di cui all'articolo precedente.
2. Le sottoscrizioni devono essere presentate alla Segreteria Generale del Comune, che deve trasmetterle al Dirigente del Settore Servizi Demografici entro cinque giorni dal ricevimento.
3. Il Dirigente del Settore Servizi Demografici provvede, nel termine di quindici giorni, al controllo del loro numero e validità. L'esito dell'accertamento è comunicato alla Segreteria Generale ed al Presidente della Commissione Comunale per il Referendum.
4. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori al quorum prescritto, il Sindaco dichiara con proprio atto l'inesistenza sopravvenuta della richiesta di referendum per mancanza delle sottoscrizioni necessarie. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.

### **ART. 23 - Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di referendum**

1. Il Referendum non ha luogo, qualora il Consiglio Comunale abbia adottato, entro il termine di 40 giorni precedenti la data fissata per la consultazione, un provvedimento conforme alla proposta ovvero un provvedimento abrogativo dell'atto amministrativo o della parte di esso oggetto del quesito, cui consegua, a giudizio della Commissione per il referendum, l'integrale accoglimento della richiesta referendaria. In tal caso la Commissione propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale riunisce, entro il terzo giorno successivo all'adozione dell'atto deliberativo, incidente sulla procedura referendaria, la Commissione che si pronuncia in merito nel termine massimo dei cinque giorni successivi.
3. La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali e al Presidente del Comitato promotore.
4. La decisione della Commissione è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

#### **ART. 24 - Riformulazione del quesito referendario**

1. Qualora la Commissione, in seguito all'adozione, nello stesso termine di quaranta giorni di cui all'articolo precedente, di atti deliberativi incidenti sulla materia oggetto del referendum, ritenga non integralmente e sostanzialmente soddisfatta la proposta sottoposta alla consultazione, rinvia al Presidente del Comitato promotore per l'eventuale riformulazione del quesito referendario.

### **CAPO VI**

#### **INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA**

##### **ART. 25 – Disposizioni in caso di contemporaneità dei procedimenti elettorali**

1. Nel caso in cui la consultazione referendaria comunale si svolga in contemporanea con altre elezioni politiche, amministrative o referendarie nazionali il procedimento elettorale applicabile sarà quello previsto dalla normativa nazionale; pertanto le norme previste dagli articoli 26 e seguenti del presente capo troveranno applicazione esclusivamente nell'ipotesi in cui la consultazione elettorale abbia ad oggetto il solo referendum comunale.

##### **ART. 26 - Indizione del Referendum**

1. Il Sindaco, sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'articolo 10, comma 3, del presente regolamento, in caso di referendum consultivo, o del giudizio di ammissibilità di cui all'articolo 20 e dell'attestazione del Dirigente del Settore Servizi Demografici di cui all'articolo 22, indice la consultazione referendaria, fissando la data della votazione in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

2. Il referendum deve essere indetto almeno sessanta giorni prima della consultazione in conformità alle norme dell'articolo 13 del presente titolo. Della indizione del referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più idonee.
3. In ogni caso, almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto.
4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, il referendum eventualmente già indetto decade di diritto.

#### **ART. 27 - Disciplina della propaganda referendaria**

1. La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti e di altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai partiti politici, alle formazioni e ai gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale, nonché ai promotori del Referendum che, entro il quarantesimo giorno antecedente la data di votazione, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla Segreteria Generale.
3. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento della Giunta Comunale, in analogia ai criteri ed alle modalità stabilite dalla normativa statale. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
4. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni di cui all'articolo 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e dalle successive norme vigenti in materia.

### **ART. 28 - Individuazioni delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo**

1. In occasione dei referendum comunali gli elettori vengono ripartiti nelle sezioni elettorali di appartenenza.

### **ART. 29 - Uffici di Sezione**

1. Ogni Ufficio di sezione è composto da un Presidente, da uno scrutatore e da un segretario scelto dal Presidente tra coloro che sono iscritti nelle liste elettorali e che sono in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
2. Ai componenti l'Ufficio di sezione è attribuito un compenso forfettario nella misura stabilita da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

### **ART. 30 - Nomina dei componenti dell'ufficio di sezione**

1. Su apposita richiesta del Comune, alla designazione dei Presidenti di seggio provvede la Corte d'Appello territorialmente competente.
2. Gli scrutatori sono nominati dal Sindaco fra gli elettori iscritti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, previsto dalla legge.
3. A tal fine, tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, la Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'Albo Pretorio del Comune, procede:
  - a. al sorteggio di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello necessario ai fini della costituzione degli uffici di sezione;
  - b. alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di loro eventuale rinuncia o impedimento.
4. Sulla base delle graduatorie di cui al precedente comma, ovvero delle designazioni effettuate dalla Corte di Appello, il Sindaco provvede alla predisposizione ed alla notifica degli atti di nomina a scrutatore e a Presidente di seggio elettorale per la consultazione referendaria comunale.

5. Qualora tutti od alcuni scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione, il Presidente del seggio provvede alla loro sostituzione, chiamando alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti di formazioni o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale o dei promotori del Referendum presso la sezione e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

### **ART. 31 - Schede per il referendum**

1. Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali.
2. Esse contengono il quesito formulato a termini del presente Regolamento, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.
4. Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste presso la Segreteria Generale del Comune.

### **ART. 32 - Assegnazione del materiale ai seggi elettorali**

1. Ogni seggio elettorale è dotato di almeno tre cabine per la votazione, di cui una per i portatori di handicap e di un'urna, per ogni Referendum, per il deposito delle schede votate.
2. Il giorno precedente la consultazione, il Presidente di seggio prende in consegna gli elenchi dei votanti della sezione, firmati dal Dirigente del Settore Servizi Demografici, il modello del verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, i verbali di nomina degli scrutatori, il timbro della sezione, il materiale di cancelleria e quant'altro occorre; il Presidente di seggio è responsabile della loro custodia.
3. Il materiale elettorale è consegnato al Presidente di seggio dal personale comunale appositamente incaricato con atto del Dirigente del Settore Servizi Demografici.

### **ART. 33 - Costituzione del seggio**

1. Alle ore 16,00 del giorno precedente la consultazione, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte, in base agli atti di nomina, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.
2. I componenti di seggio elettorale provvedono, quindi, a verificare il numero delle schede e ad autenticarle in numero corrispondente agli iscritti negli elenchi dei votanti della sezione. Le operazioni di autenticazione delle schede di votazione devono essere eseguite secondo le modalità previste per le consultazioni elettorali amministrative.
3. Il giorno della votazione l'ufficio elettorale di sezione deve ricostituirsi entro le ore 6,45.

### **ART. 34 - Disciplina della votazione**

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione referendaria tutti i Cittadini residenti nel Comune ed iscritti nelle relative liste elettorali.
2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale ed esibizione della tessera elettorale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.
4. Le operazioni di voto si svolgono in una giornata di domenica e nell'arco temporale dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

### **ART. 35 - Scrutinio dei voti**

1. terminate le votazioni, il Presidente fa procedere immediatamente allo spoglio dei voti, a partire, nel caso in cui i Referendum siano più di uno, da quello la cui richiesta fu depositata per prima presso la Segreteria Generale del Comune.
2. Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate.

3. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente di seggio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibile con il presente titolo.
4. A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio elettorale provvede a formare e ad inviare all'Ufficio Centrale per il Referendum, di cui al successivo articolo 37, i plichi contenenti:
  - le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati e le carte relative;
  - le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;
  - le schede valide;
  - una copia del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico, viene subito depositato nella segreteria del Comune.

#### **ART. 36 - Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione**

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione:
  - i Consiglieri comunali e i componenti del Comitato Promotore;
  - un rappresentante del Comitato Promotore e di ogni gruppo consiliare rappresentato in Consiglio Comunale. A tal fine la delega deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, dal Presidente del Comitato Promotore o dal Capogruppo Consiliare Comunale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.

#### **ART. 37 - Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum**

1. Presso la sede del Servizio elettorale del Comune, è costituito l'Ufficio Centrale per il Referendum, composto dal Segretario Generale del Comune, da due Dirigenti dell'Ente e da due elettori iscritti all'albo degli scrutatori. Uno dei componenti assume anche le funzioni di verbalizzante.
2. L'Ufficio Centrale per il Referendum è costituito con atto del Sindaco, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici.

3. L'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede all'accertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti validamente espressi.
4. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio elettorale del Comune ed uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum.
5. Ai componenti dell'Ufficio Centrale non è dovuto alcun compenso o indennità.

#### **ART. 38 - Proclamazione dell'esito ed effetti del referendum**

1. L'esito della consultazione è proclamato, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, con deliberazione del Consiglio Comunale e dovrà essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee.
2. Qualora il risultato del referendum abrogativo sia favorevole all'abrogazione, totale o parziale, di una deliberazione del Consiglio Comunale ed abbia partecipato alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale dichiara, con apposito atto, l'avvenuta abrogazione, totale o parziale, della delibera consiliare oggetto di referendum.
3. L'abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di cui al punto precedente, salvo che il Consiglio Comunale deliberi di sospendere l'efficacia della consultazione a seguito di inammissibilità sopravvenuta.
4. In caso di referendum consultivo e propositivo il Consiglio Comunale prende atto del risultato ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.

## **CAPO VII - NORME FINALI**

### **ART. 39 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.